

Il referendum incostituzionale

***Il quesito di Formigoni è anche
illegale perchè in contrasto con
lo Statuto della Lombardia***

◆ Leopoldo Elia ◆

Non mi sono piaciute talune dichiarazioni, critiche ma non troppo, sul referendum consultivo deliberato dal Consiglio regionale della Lombardia: dire che è "al limite" della legittimità, dire anche che è "oltre" la legge, può far pensare alla distinzione tra ciò che è "praeter" ma non "contra" legem. Invece, come ha dimostrato con argomentazioni giuridiche assolutamente persuasive Enrico De Mita (e ha convenuto Augusto Barbera), il referendum di Formigoni è a un tempo incostituzionale (per violazione dell'art. 123, prima comma, Cost.) ed illegale per contrasto con lo Statuto della Regione Lombardia e delle sue leggi in materia di referendum.

L'art. 123 prevede sì che lo Statuto regoli l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum ma "su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione". Deve trattarsi, cioè, di atti che costituiscono esercizio di poteri già spettanti alla regione e che esauriscono la loro efficacia all'interno della regione stessa. Pertanto le consultazioni referendarie di cui all'art. 123 non potrebbero in nessun caso riguardare iniziative di leggi ordinarie o costituzionali statali da parte della regione. Ciò è confermato sia dall'art. 65 dello Statuto regionale (approvato con legge statale 22 maggio 1971 n. 339) che nel suo primo comma dispone: "Il consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti" (si intende della regione, come emerge anche dal riferimento nel comma successivo a proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali).

D'altra parte è ancora più chiaro il testo dell'art. 25 primo comma, della legge lombarda 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni), così formulato: "Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di decreti di sua competenza, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi".

Di fronte a disposizioni così chiare non ha senso parlare di provocazione legittima anche se inutile o evocare il ruolo privilegiato del corpo elettorale: giacchè "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Elementare, Watson.

Del resto si tratta, anche sul piano politico, di referendum pericolosi: per ora le regioni a statuto ordinario non hanno competenza in materia di istruzione, ad esempio.

Anche se (malgrado le tardive recriminazioni dell'ex ministro Berlinguer) la legge costituzionale in discussione alla Camera dà alle regio-

ni a statuto ordinario potere legislativo concorrente in materia di istruzione, Formigoni che pretende la disciplina dello stato giuridico degli insegnanti, potrebbe non accontentarsi del "superamento" delle competenze statali previste dall'art. 33 Costituzione. D'altra parte se la legge costituzionale in discussione alla Camera non dovesse raggiungere in seconda deliberazione i consensi dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, potremmo avere allora, sia pure su piani diversi, esiti contrastanti tra il referendum della Lombardia o di altre regioni e quelle della consultazione nazionale previsto dall'art. 138.

Davvero un bel contributo alla unità nazionale, che vedrebbe la contrapposizione tra le regioni più forti del paese e il resto dell'Italia! Robb de matt.

Se il Presidente Formigoni giungesse ad indire il referendum consultivo (comma 6, dell'art. 25 della legge lombarda già citata) - tanto peggio se per un giorno coincidente con quello delle elezioni politiche - sceglierà il governo se provocare un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale o cominciare con un ricorso al Tar.

Insomma non si deve mai violare la legalità, anche se non mancheranno giuristi di corte pronti ad avallare così potenti trasgressioni.

Il rispetto delle regole è necessario come il pane alla nostra sgangherata democrazia, che rivive ora, per altre ragioni, il tempo della "Costituzione fluida", secondo la formula a suo tempo chiarita da Massimo Severo Giannini.

